

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001764/2015 - 03.02.2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Matteo Salvini (NI), Mara Bizzotto (NI), Mario Borghezio (NI), Gianluca Buonanno (NI) e Lorenzo Fontana (NI)

Oggetto: Misure minime delle vongole e tutela della pesca

A norma del regolamento (CE) n. 1967/2006, risultano proibite la pesca ed il commercio di organismi marini aventi dimensioni inferiori a quelle stabilite dal medesimo regolamento e dai suoi allegati.

In particolare, sulla base del testo sopracitato, divengono proibiti la pesca, il trasporto e la commercializzazione di vongole aventi misura inferiore a 2,5 cm.

Tale limite rischia di danneggiare seriamente i pescatori di vongole europei, oltre ad esporli al rischio di sanzioni in caso di inadempienza.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali criteri sono alla base della scelta di fissare una misura minima per le vongole pescabili pari a 2,5 cm?
2. Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione a salvaguardia dei pescatori europei, poiché essi si trovano inevitabilmente a perdere competitività rispetto ai loro omologhi di paesi terzi, non soggetti ai medesimi vincoli e in grado di esportare i propri prodotti anche sul mercato europeo?

IT
E-001764/2015
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(30.3.2015)

La taglia minima di conservazione di 2,5 cm per le varie specie di veneridi e vongole è stata inizialmente istituita dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio¹ e successivamente mantenuta nel nuovo regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio² su specifica richiesta del Parlamento europeo, in considerazione del fatto che il settore non solo si era adattato molto bene a tale regolamentazione, ma ne aveva chiesto la reintroduzione nella proposta della Commissione.

Lo CSTEP ha inoltre formulato pareri sulle modalità per migliorare la selettività delle pratiche di pesca al fine di favorire il rispetto della taglia minima per la conservazione.

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio si applica anche alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo e gli Stati membri possono impedire l'importazione e il commercio di esemplari sottotaglia provenienti da paesi terzi del Mediterraneo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il prodotto della pesca è stato catturato nelle acque del Mediterraneo;
- le misure applicabili ai prodotti importati non sono più sfavorevoli rispetto a quelle applicabili al commercio interno;
- non vi è alcuna discriminazione tra prodotti provenienti da diversi paesi terzi.

¹ Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).